



# Città di Pianella

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 05/02/2019

OGGETTO: Aliquote imu/tasi e addizionale comunale irpef anno 2019- conferma per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di Febbraio alle ore 17:22, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
MARINELLI SANDRO	SI
CHIARIERI FRANCESCO	SI
MINETTI ALESSANDRO	SI
ARAMINI ROMEO	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI
DI CLEMENTE GABRIELLA	SI
DI MASSIMO ANTONELLA	SI
DI TONTO MASSIMO	SI
POZZI MARCO	SI
FILIPPONE GIANNI	SI
GIANSANTE ANNA BRUNA	SI
SERGIACOMO ANNAIDA	SI
SPOSO DENIS	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il termine ultimo per l'adozione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2019;

**Dato atto** che l'art. 1 della L. 147/2013 comma 682 dispone che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura è diretta;

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**Dato atto** che si individuano i servizi comunali indivisibili, elencati nel prospetto che segue, nell'ambito del quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni, all'utilizzo di beni di terzi ad ai trasferimenti, così come desunti dal bilancio pluriennale 2018/2020 previsioni esercizio 2019:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POLIZIA MUNICIPALE-MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico  
-MANUTENZIONE SCUOLE-MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI -ANAGRAFE

**Considerato che** il legislatore con L.208/2015, confermata successivamente con legge 232/2016, ha abolito la TASI **esclusivamente sulla prima casa e relative pertinenze;**

**Considerato** che con atto di Consiglio Comunale n.63 del 27/12/2017 sono state approvate le aliquote per imu, tasi e addizionali comunale anno 2018;

**Considerato che per l'anno 2018** è stato disposto la determinazione di una aliquota TASI compensativa di una riduzione dell'aliquota IMU solo su determinati immobili, al fine di garantire una minima copertura di tali servizi, nel rispetto dell'obiettivo del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto ai livelli dell'anno 2015;

**Dato atto** che si confermano anche per l'anno 2019 le stesse aliquote per i tributi IMU, TASI e Addizionale Irpef;

Considerato che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 200.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari a circa il 20% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio pluriennale di previsione 2019/2020 esercizio 2019:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 238.362,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 242.630,00
MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico	€ 258.272,00
MANUTENZIONE SCUOLE	€ 137.591,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 10.000,00
ANAGRAFE	€ 112.360,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 999.215,00</b>

**Preso atto** che il legislatore, con la Legge 147/2013, ha introdotto il tributo TASI per la copertura dei servizi indivisibili sostenuti dall'Ente e, per trovare opportuna copertura alle spese previste per garantire tali servizi indivisibili, si ritiene necessario, nel rispetto della volontà del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto all'anno 2015, applicare una redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI per gli immobili individuati dalle seguenti categorie catastali:

- D (ad esclusione dei D10 e fabbricati D parificati ai D10)
- C1 e C3
- A10

**Considerato** che, tra l'altro, la redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI (**7,60 per mille IMU e 2,4 per mille TASI**), **ad invarianza del tetto massimo dell'aliquota del 10 per mille come stabilito con delibera di C.C. n. 8 del 28/03/2017 e ad invarianza del gettito tributario per l'ente**, comporta per l'impresa e per il professionista soggetto passivo d'imposta una diversa deducibilità, sugli immobili strumentali, del tributo TASI rispetto al tributo IMU;

**Vista la risoluzione n.2/DF del 29 maggio 2017** del MEF che, stante il blocco dei tributi vigente fino al 2018, sulla ipotesi di attuare una diminuzione della aliquota IMU per gli immobili D1, D2, D4, D6 e D8 con corrispondente aumento dell'aliquota del tributo TASI nel rispetto del limite previsto all'art.1 c.677 della legge 147/2013, **conferma la possibile applicazione dell'aliquota IMU al 7,6 per mille e aliquota TASI al 2,4 per mille, per i soli immobili non locati;**

**Dato atto** che, alla luce di quanto chiarito dalla risoluzione 2/DF/2017 del MEF, la fissazione dell'aliquota IMU al 7,6 per mille e della TASI al 2,4 per mille a carico del soggetto passivo d'imposta esercente attività d'impresa, professionale o arti e mestieri negli immobili non locati, catastalmente identificati A10-C1-C3-D (ad esclusione dei D10 e i D parificati ai D10) e a carico del conduttore nel leasing finanziario dei suddetti immobili (che risulta soggetto passivo d'imposta IMU e TASI), è rispettosa dei vincoli previsti dalla legge in quanto il livello complessivo della pressione tributaria rimane sostanzialmente invariata e il gettito totale (IMU+TASI) delle entrate tributarie per l'Ente rimane ugualmente invariato;

**Considerato** che per una corretta gestione del tributo da parte degli Uffici comunali risulta opportuno, da parte del soggetto passivo d'imposta, per gli immobili A10 – C1- C3- e D (escluso D10 e D parificati ai D10) ove lo stesso svolga attività d'impresa, professionale o arte e mestieri, o nel caso di conduttore nel leasing finanziario di tali immobili, presentare dichiarazione IMU entro il 30/06/2020 per l'anno d'imposta 2019;

**VISTO** che l'art.1 c. 676 della L.147/2013 prevede la possibilità di riduzione dell'aliquota TASI fino all'azzeramento;

**Visto** l'atto di indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con delibera n. 5 del 19/01/2019 di riconfermare l'azzeramento della TASI dovuta dal soggetto passivo d'imposta sugli immobili D10 e (D -C2-C6-C7 con requisiti di ruralità annotati catastalmente) qualora coltivi un oliveto con produzione di olio DOP o Biologico certificato per l'anno 2019 dai rispettivi enti competenti (camera di commercio per l'olio dop e gli enti certificatori competenti per il biologico);

**Ritenuto** di fissare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU e TASI e addizionali IRPEF come di seguito riportate:

**ALIQUOTA TASI e riduzioni anno 2019**

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALIQUOTA 1 PER MILLE
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 E (D-C2-C6-C7 CON REQUISITO DI RURALITA' ISCRITTO A CATASTO) ALIQUOTA ZERO PER MILLE NEL CASO IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA COLTIVI UN OLIVETO CON PRODUZIONE OLIO DOP O BIOLOGICO CERTIFICATO PER L'ANNO 2018 DAI COMPETENTI ENTI CERTIFICATORI (DOP DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E BIOLOGICO DA PARTE

CERTIFICATORI COMPETENTI)- dichiarazione da presentare per ottenere la riduzione entro il termine per la dichiarazione IMU anno 2019;

- **IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE : A10 – C1 - C3 – D (AD ECLUSIONE DI D10 E D PARIFICATI AI D10) ALIQUOTA TASI AL 2,4 PER MILLE QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;**
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

#### **ALIQUOTA IMU 2019 E DETRAZIONI**

- Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per tutti gli immobili, comprese aree edificabili, con esclusione:
  - della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” e D parificati ai D10 o iscritti in altra categoria catastale con annotazione a catasto dei requisiti di strumentalità agricola, esenti dal 1 gennaio 2014;
  - per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall'art.1 comma 10 L.208/2015;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per i terreni agricoli;
- **ALIQUOTA 7,6 (sette, sessanta) PER MILLE SUGLI IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE A10 – C1 - C3 – D (ESCLUSO D10 E D PARIFICATI AI D10) QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;**

detrazione:

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi

l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### **aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019**

Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,8%;

Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a € 11.500,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto”

Visto Il parere del Revisore dei Conti n.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Visti:

-l'art. 13 del D.L. 6.12/2011, n.201, convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e s.m.i.;

-IL d.Lgs. 267/2000;

-il D.M. 7 dicembre 2018 pubblicato in G.U. n., 292 del 17/12/2018 che determina il differimento al 28 febbraio del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e ciò determina il differimento alla stessa data dei termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali.

Con astenuti 3 (Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

**1)Di prendere atto che** il legislatore con L.208/2015, confermata con legge 232/2016, ha abolito la TASI **esclusivamente** sulla prima casa e relative pertinenze;

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 05/02/2019

2) **di prendere atto** che con L.145/2018 (legge di bilancio 2019) è stata sbloccata la leva fiscale;

3) **di confermare** anche per l'anno 2019 le aliquote imu/tasi e addizionale irpef comunale come determinate nell'anno 2018 e come specificato nei successivi punti;

4) **Di prendere atto** che la determinazione di una aliquota TASI compensativa di una riduzione dell'aliquota IMU solo su determinati immobili, al fine di garantire una minima copertura dei servizi indivisibili come riportato nel prospetto indicato al punto 7;

5) **di prendere atto** che il legislatore con la Legge 147/2013 ha introdotto la TASI per la copertura dei servizi indivisibili sostenuti dall'Ente e, in relazione alla necessità di trovare opportuna copertura alle spese necessarie a garantire i servizi indivisibili, di applicare una redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI, per gli immobili non locati e per quelli locati oggetti di leasing finanziario (in quanto il soggetto passivo d'imposta è il conduttore) individuati dalle seguenti categorie catastali:

- D (ad esclusione dei D10 e fabbricati D parificati ai D10)
- C1 e C3
- A10

Considerando che tale redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI ( **7,60 per mille IMU E 2,4 per mille TASI**), **per i soli immobili non locati** e per quelli locati oggetti leasing di finanziario (in quanto il soggetto passivo d'imposta per la durata del leasing è il conduttore) iscritti catastalmente nelle suindicate categorie, ad invarianza del tetto massimo dell'aliquota del 10 per mille come stabilito con delibera di C.C. n. 63 del 27/12/2017;

6) di prendere atto che con la L.145/2018 (legge di bilancio 2019) è stato introdotto lo sblocco della leva fiscale introdotta con la legge di bilancio 2016 ma di riconfermare anche per l'anno 2019 le aliquote IMU / TASI già previste per l'anno 2018;

7) **Di dare atto che** le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 200.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari a circa il 20% dei costi dei seguenti servizi individuati per loro natura come indivisibili, la cui spesa da sostenere è desunta dal bilancio di previsione pluriennale 2019/2020 esercizio 2019:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 238.362,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 242.630,00
MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico	€ 258.272,00
MANUTENZIONE SCUOLE	€ 137.591,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 10.000,00

ANAGRAFE € 112.360,00

**TOTALE € 999.215,00**

**8) di prendere atto** dell'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con delibera n. 5 del 19/01/2019 ha riconfermato il piano olivicolo comunale già previsto per l'anno 2018 riconfermando l'esclusione dal pagamento TAS il soggetto passivo d'imposta possessore degli immobili D10 e (D1 -C2-C6-C7 con requisiti di ruralità annotata catastalmente) qualora coltivi un oliveto con produzione di olio DOP o Biologico certificato per l'anno 2019 dai rispettivi enti competenti (camera di commercio per l'olio dop e gli enti certificatori competenti per il biologico);

**9) Di riconfermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU e TASI già vigenti per il precedente anno e addizionale comunale IRPEF 2019 come di seguito riportati:**

**ALIQUOTA TASI e riduzioni anno 2019**

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALIQUOTA 1 PER MILLE
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 E (D-C2-C6-C7 CON REQUISITO DI RURALITA' ISCRITTO A CATASTO) ALIQUOTA ZERO PER MILLE NEL CASO IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA COLTIVI UN OLIVETO CON PRODUZIONE OLIO DOP O BIOLOGICO CERTIFICATO PER L'ANNO 2019 DAI COMPETENTI ENTI CERTIFICATORI (DOP DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E BIOLOGICO DA PARTE CERTIFICATORI COMPETENTI)- dichiarazione da presentare per ottenere la riduzione entro il termine per la dichiarazione IMU anno 2019;
- **IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE : A10 – C1 - C3 – D (AD ECLUSIONE DI D10 E D PARIFICATI AI D10) ALIQUOTA TASI AL 2,4 PER MILLE QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;**
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

**ALIQUOTA IMU 2019 E DETRAZIONI**



- Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per tutti gli immobili, comprese aree edificabili, con esclusione:
  - della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” e D parificati ai D10 o iscritti in altra categoria catastale con annotazione a catasto dei requisiti di strumentalità agricola, esenti dal 1 gennaio 2014;
  - per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall’art.1 comma 10 L.208/2015;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per i terreni agricoli;
- ALIQUOTA 7,6 (sette, sessanta) PER MILLE SUGLI IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE **A10 – C1 - C3 – D (AD ECCEZIONE DEI D10 E D PARIFICATI D10)** QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA’ D’IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;

detrazione:

- Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

#### **aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019**

Aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dell’ 0,8%;

Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell’anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a € 11.500,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto”

10) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pianella.

Successivamente,

### Il Consiglio Comunale

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, con astenuti 3 (Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Alla fine della trattazione di punti all'o.d.g. il Presidente comunica che il 1° emendamento presentato in fase di approvazione del regolamento Cosap (3° punto all'o.d.g.), verrà trasmesso al revisore dei conti per il relativo parere .

Ale Ore 17:57, la seduta viene dichiarata conclusa.

Per gli interventi che si sono susseguiti durante la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., si rimanda alla trascrizione della registrazione dell'intera seduta consiliare allegata al presente verbale. "ALLEG: A".

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **GIANSANTE LORENA** in data **31/01/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **GIANSANTE LORENA** in data **31/01/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente

Segretario Generale

CHIARIERI FRANCESCO

D'INCECCO MARZIA